



www.endangeredlawyers.org

DIFENDERE CHI È ACCUSATO QUALE PRIMO IMPERATIVO DEONTOLOGICO (E UMANO) DELL'AVVOCATO

Avv. Federico Romoli

Abstract

Defense counsels in Europe are currently facing a severe crisis: a market progressively worsening is coupled with deep doubts concerning the ultimate essence of their role. In this respect, as nowadays the most debated topics about professional ethics for lawyers seem to mainly regard the compliance with anti-money laundering and anti-corruption rules, it is important to remember that the primary duty of a criminal lawyer is to protect the rights of those who are to answer an allegation under threat of being deprived of their personal freedom or life. Fulvio Croce, President of the Turin Bar Council in Italy, paid with his life while defending members of the Red Brigades ¹; Fritz Glaser, a Jewish lawyer victim of the Reich's horrors, after the War accepted to assist a former Nazi judge; we might recall Jacques Vergés too, who was known as “the devil's advocate” because assisted people deemed “indefensible”, such as the Nazi leader Klaus Barbie, the terrorist “Carlos” and the Khmer leader Khieu Samphan: three truly different figures in terms of their historical, social and cultural contexts and backgrounds, yet all of whom emblematically represent the extreme expression of the authentic meaning of the key professional duty of those

¹ Fulvio Croce was shot to death by a Red Brigades commando on 28th April 1977 while he was approaching the entrance of his law firm.



www.endangeredlawyers.org

who consider themselves “advocati” (from the Latin verb “advoco”, hence those “who are called up to help”) in a criminal trial: defending who is accused.

Fulvio Croce, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, pagò con la vita il rispetto tributato al proprio ruolo assicurando la difesa dei membri delle Brigate Rosse che invece si ostinavano a rifiutarla. Fritz Glaser, avvocato ebreo ritratto da Otto Dix, sebbene già vittima degli orrori del Reich non esitò dopo la guerra ad assistere un ex giudice nazista. Jacques Vergès difese personaggi ritenuti indifendibili (quali il gerarca nazista Klaus Barbie, il terrorista Carlos ed il capo khmer Khieu Samphan), e venne per ciò definito “l'avvocato del diavolo”. Quelle appena rievocate – gli esempi, anche più quotidiani, sarebbero infiniti – sono tre figure assolutamente diverse per contesti storici e socio-culturali di appartenenza, ma che incarnano tutte in maniera emblematica la manifestazione estrema dell'essenza della prima, basilare, funzione etica di chi è “*advocatus*” (da “*advoco*”, colui che è chiamato in aiuto): la difesa dell'accusato.

Compito originario e più nobile dell'avvocato è infatti quello di tutelare i diritti di chi si trovi a dover rispondere di un'accusa, soprattutto quando questi sia sotto minaccia di una privazione della propria libertà personale, o, addirittura, della propria vita. Partendo da tale innegabile presupposto non si può non riconoscere che le problematiche di carattere deontologico-professionale attualmente più dibattute anche a livello internazionale (relative soprattutto all'osservanza di leggi, regolamenti e *guidelines* in materia di disposizioni anti-riciclaggio e di corruzione c.d. “privata” dell'avvocato), nonostante possano implicare significativi interessi economici



www.endangeredlawyers.org

e rischi di responsabilità anche penale, di strettamente etico in realtà rivelano poco o nulla: esse afferiscono più propriamente ad un ambito di indagine relativo alla conformità del comportamento professionale dell'avvocato rispetto a precetti di diritto positivo, mentre il profilo – delicatissimo, eppure in realtà spesso trascurato – che investe il vero fondamento, anche in senso morale², dell'attività (*rectius*, della missione) dell'avvocato rimane quello, appunto, della difesa di altri esseri umani³.

Lo stesso “Codice deontologico europeo”⁴ non lascia dubbi in proposito. L'articolo 1.1 precisa in modo perentorio che l'alta funzione dell'avvocato «*not begin and end with the faithful performance of what he or she is instructed to do so far as the law permits*»⁵: infatti, «*A lawyer must serve the interests of justice as well as those whose rights and liberties he or she is trusted to assert and defend*», poichè «*Respect for the lawyer's professional function is an essential condition for the rule of law and democracy in society*»⁶.

Dunque l'avvocato difensore è anche strumento di realizzazione dello stato di diritto, sistema tra i cui principi-cardine si annovera proprio quella equità del processo (momento ultimo e pratico dell'applicazione della legge)⁷, che è

1. Da cui quindi ben potrebbero originare anche conflitti interiori (e forse, per non perder la Nostra umanità, sarebbe auspicabile che ciò avvenisse).

2. Anche – per non dire soprattutto – quando si assistono persone in stato di bisogno coinvolte in procedimenti di scarso valore economico o criminale.

3. Adottato dall'Assemblea generale del “*Council of Bars and Law Societies of Europe*” (CCBE) il 28 ottobre 1988 e qui citato nella sua ultima formulazione del 19 maggio 2006.

4. Ciò che sembrerebbe quasi relegare in secondo piano tutto l'arco di problemi, cui si faceva cenno sopra, che potrebbero derivare dal ridursi a *longa manus* del cliente.

5. Il Nostro nuovo Codice Deontologico approvato il 31 gennaio 2014 sancisce – in modo forse più “prosaico” ma comunque incisivo e puntuale – che «*L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita*».

7. Sul punto cfr. la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 49), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14), la Convenzione interamericana sui diritti dell'uomo (art. 8), la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (art. 7), la Carta araba dei diritti umani (art. 13). In *Brown v Scott* [2003] 1 AC 681, 719, il diritto ad un processo equo, come ricordato anche in T. Bingham, *The rule of law*, Londra, 2010, 96, è stato definito come «*fundamental and absolute*». La funzione dell'avvocato è sempre stata avvertita così rilevante per la realizzazione di un giusto processo che in alcuni aberranti periodi storici è stata addirittura vietata la presenza in aula dei difensori (si veda ad esempio in Francia il “*Tribunal révolutionnaire*” e la “*Legge 22 Pratile*” del 10 giugno 1794).



www.endangeredlawyers.org

caratteristica realmente indefettibile per giungere ad un giudizio che, seppur solo umano, voglia cercare di essere il meno imperfetto possibile. E nella tensione verso la realizzazione di questo obiettivo il processo non può prescindere da una piena salvaguardia delle garanzie difensive dell'accusato⁸: *in primis*, quella di essere difeso da chi, “invocato”, possa metterlo in condizione di partecipare consapevolmente ad un rito altamente complesso e illustri la posizione del giudicando nel modo a lui più favorevole.

È sconcertante, tuttavia, dover rilevare come l'opinione pubblica continui a non voler cogliere la patente inderogabilità del diritto di difesa – e della miglior difesa possibile – anche nel caso di chi sia⁹ “colpevole” (magari addirittura confesso, e per i crimini più abietti): questi, infatti, non può mai essere lasciato in totale soggezione e balia dell'autorità pubblica, qualunque cosa egli abbia commesso, giacché – ammoniva il Carrara – non solo la difesa «è un vero diritto originario dell'uomo e perciò inalienabile» (in quanto posta a presidio di beni supremi quali la vita e la libertà personale), ma anche perché il “colpevole di turno” «*in faccia a quel di più di pena che a lui minacciasi oltre il suo merito egli, a tutto rigore di termini, è innocente*»¹⁰. Senza dimenticare – con le parole di Calamandrei – che è dono dell'avvocato quello di «*scoprire in tutti i reati [...] quegli elementi di pietà umana [...] che rimarrebbero nascosti al pubblico se essi non ne fossero i generosi rivelatori*»¹¹.

Del resto, il valore autenticamente umano del “difendere chiunque sia accusato” è testimoniato anche dal Vangelo, ove vengono riportate quelle

8. Significativamente il motto dell'Ordine degli Avvocati di Firenze recita «*ars boni et aequi*».

8. L'uso del verbo essere è volutamente improprio, per assecondare provocatoriamente l'improvvida sicumera dei (pre)giudizi espressi nei casi di cronaca da media e pubblico (spesso all'oscuro del reale contenuto degli atti procedurali), ai quali evidentemente sfugge come con il processo si cerchi proprio di capire se l'accusato “sia” effettivamente “colpevole” (peraltro in termini di semplice “realtà processuale” e non di “realtà storica”).

10. F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale*, Bologna, 2004 (ristampa), 233.

11. P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, 1989 (ristampa), 120.



www.endangeredlawyers.org

parole che, nella loro disarmante provocatorietà, possono essere considerate a tutti gli effetti come una delle più celebri “arringhe difensive” della Storia: «*chi è senza peccato scagli la prima pietra*».

Il ruolo dell'avvocato è talmente importante per la società¹² che sarebbe forse opportuno operare un ripensamento – almeno in alcuni ordinamenti – circa le modalità della sua retribuzione, per evitare che questioni di natura economica possano inquinare il rapporto con l'assistito-accusato, che dovrebbe essere impostato esclusivamente sul perseguimento del bene supremo della miglior difesa possibile.

Si spiega pertanto il denominatore comune ai colleghi Croce, Glaser e Vergés: il consapevole e responsabile svolgimento della propria missione di soccorrere gli accusati, i quali, almeno nel momento in cui si trovano sotto processo (che – secondo Carnelutti¹³ – è già in sé una pena, e la sentenza di assoluzione diventa così il mero riconoscimento di un errore giudiziario), indubbiamente rappresentano la parte più debole del dramma giudiziario. L'alternativa è il rischio per ogni individuo – anche per i più accaniti giustizialisti forcaioli – di ricevere in sorte il trattamento riservato allo stesso Gesù Cristo¹⁴, processato e condannato senza trovare nessuno che si ergesse a suo difensore: uno sviluppo funesto che farebbe inevitabilmente suonare la domanda «*quid est veritas?*» di Ponzio Pilato quale un più terreno – ma anche più amaro – «*quid est processus?*»¹⁵.

11. Quale, *mutatis mutandis*, quello del medico, poiché entrambi “votati” – nel senso più vero ed intimo del termine – alla salvaguardia di beni e valori basilari per ogni individuo, espressamente tutelati anche nei moderni strumenti internazionali e nelle carte costituzionali: vita, libertà e salute.

12. Ricordato da S. Satta, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, 26.

14. Un illustre giudice fiorentino, Giancarlo Dupuis, ebbe giustamente a scrivere che «*Nel cantiere, dove si lavora per produrre Giustizia, il crocifisso è il cartello della prevenzione infortuni*».

14. Cfr. S. Satta, op. cit., 29.